



**ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI**

**Avvocati**

Via Ada Negri 32 – 09127 Cagliari  
tel. +39 070.497479/+39 070.4527159 – fax +39 070.44972  
info@rossigiuaeassociati.it

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI**

**SEZIONE LAVORO**

**(R.G. 3924/2015 – GIUDICE: DOTT.SSA S. LAI)**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

per **Paulis prof.ssa Liliana**, (c.f. PLSLLN64C50B354R), residente in Quartu Sant'Elena, nella via Barletta n. 56, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale 12.10.2015 resa a margine del ricorso introduttivo in pari data, dagli avv.ti Antonello Rossi (c.f. RSSNNL67D03G113C), Luisa Giua Marassi (c.f. GMRLSU70P70B354Y), Maria Rita Appeddu (c.f. PPD MRT83L55B344A) e Vittoria Giua Marassi (c.f. GMRVTR85D60B354R), elettivamente domiciliata nel loro studio in Cagliari, via Ada Negri 32, i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi alla p.e.c. a.rossi@pec.rossigiuaeassociati.it e/o al numero fax 070.44972,

**CONTRO**

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del Dirigente in carica, **l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari**, in persona del Dirigente in carica,

**E NEI CONFRONTI DI**

**Urru Melania Maria**, residente in Cagliari, nella via Archimede n° 21.

**-BREVI NOTAZIONI GENERALI-**

Come già rilevato nel ricorso introduttivo (di merito), recentemente è entrata in vigore la Legge 13 luglio 2015 n° 107 concernente la *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* (c.d. *“La Buona Scuola”*).

Ai sensi della predetta normativa (art. 1, commi 95-114), il Ministero dell’Istruzione ha dato avvio alle assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016 secondo una procedura che si articola in quattro fasi.

La **Fase 0** (cfr. comma 95), prevista dall’art. 399 del D.Lgs. n° 297/1994, costituisce la modalità tradizionale di reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per posti vacanti dell’organico di diritto.

Detta fase, conclusa il 31.8.2015, prevede l’assegnazione del 50% dei posti disponibili mediante il ricorso a concorsi per titoli ed esami mentre, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti provinciali *ex art. 401 del D.Lgs. n° 297/1994* (ora graduatorie ad esaurimento *ex art. 1, comma 605, lett. c)*, della Legge n° 296/2006).

La **Fase A** (cfr. comma 98, lett. a), che unitamente alle successive fasi è relativa al piano straordinario di assunzioni, ha ad oggetto i posti dell’organico di diritto che residuano dalla **fase 0**, i cui destinatari risultano essere i soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale n° 82/2012 e i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Detta fase si è conclusa il 15 settembre 2015.

La **Fase B** (cfr. comma 98, lett. b) riguarda i posti dell'organico di diritto che residuano dalla **fase A**, rivolgendosi dunque a coloro che non sono stati destinatari di proposta di assunzione nella predetta fase.

Tali soggetti sono tenuti a presentare apposita domanda di assunzione (a valere anche per la successiva fase C), indicando l'ordine di preferenza tra tutte le province italiane, così come la preferenza tra posto comune e di sostegno.

Le assunzioni si realizzano in corso d'anno, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 (1).

La **Fase C** (cfr. comma 98, lett. c), infine, riguarda coloro che non sono stati destinatari di proposta di assunzione né in **fase A**, né in **fase B** ed è diretta ad attribuire i posti dell'organico potenziato.

Anche in questo caso le assunzioni si realizzano su base nazionale e in corso d'anno, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 (2).

Nell'ambito della predetta procedura nazionale informatizzata (che si suddivide nelle fasi B e C) alle immissioni in ruolo si provvede, ai sensi del comma 100 dell'art. 1 della legge 107 del 2015:

- con priorità -evidentemente discriminatoria- agli idonei del concorso ordinario del 2012 rispetto ai docenti iscritti nelle GAE;

---

(1) L'effettiva presa in servizio, invece, con la relativa decorrenza economica, avrà luogo il 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, mentre il 1° luglio 2016 per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche.

(2) Ancora una volta, con decorrenza economica dal 1° settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e il 1° luglio 2016 per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche.

- soltanto in subordine, tenendo conto del punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

Inoltre, per i soggetti che hanno espresso la preferenza per il posto di sostegno, non si tiene conto del miglior punteggio posseduto nelle diverse graduatorie, poichè negli elenchi di sostegno l'inserimento è avvenuto *"in coda"*.

Occorre sottolineare che, ai sensi del comma 102, i soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c) sono tenuti ad accettare espressamente la proposta di assunzione entro il breve termine di 10 giorni; in difetto, non possono essere destinatari di altre proposte di assunzione, non possono partecipare alle fasi successive della procedura e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie.

Permane una sostanziale differenza tra coloro i quali sono stati assunti durante la fase 0 e A rispetto a chi è stato immesso in ruolo nelle fasi B e C.

Per i primi la mobilità sarà di tipo provinciale, quindi il docente dovrà fare domanda di trasferimento all'interno della provincia di nomina per ottenere la sede definitiva e continuerà ad applicarsi l'art. 399 del D.lgs n. 297 del 1994.

Per i secondi, ai sensi del comma 73 dell'art. 1 della legge 107 del 2015, *"la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali"*.

Quest'ultimi, secondo quanto stabilisce il comma 66 dell'art. 1 della medesima legge, sono stati definiti dagli USR nel mese di marzo di quest'anno, tenendo presente, oltre le indicazioni del MIUR, di alcuni parametri come la popolazione scolastica, la

prossimità delle istituzioni scolastiche e le caratteristiche del territorio.

Inoltre, mentre i primi hanno potuto presentare la domanda di mobilità già nel mese di marzo, i secondi invece potranno presentare tale domanda solo a maggio, potendo quindi aspirare solo ai posti residui rimasti vacanti in seguito alla scelta dei docenti ammessi alla procedura di mobilità ordinaria.

**-FATTO-**

- **1)** La prof.ssa Paulis Liliana, in possesso del diploma di pianoforte, ha partecipato alla sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, indetta, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, con O.M. n° 153 del 15 giugno 1999.

All'esito degli esami finali, ha conseguito, in data 15 dicembre 2000, l'abilitazione all'insegnamento della materia "educazione musicale" nelle scuole di istruzione secondaria.

Più precisamente, relativamente alla classe di concorso A031, ha ottenuto l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado con punti 80/100 e, per quanto concerne la classe di concorso A032, il titolo per insegnare nella scuola secondaria di primo grado con punteggio 90,20 su 100 (**cf. doc. 1**).

- **2)** Il conseguimento di quest'ultima abilitazione ha consentito alla ricorrente di iscriversi nelle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cagliari (ex permanenti di cui all'art. 401 del D.lgs 297 del 1994), dove attualmente ricopre la

posizione n° 18, con 214 punti nell'area A032- *Educazione Musicale nella Scuola Media* **(cfr. doc. 2)**.

- **3)** In data 25.6.2015, la medesima ricorrente ha ottenuto la specializzazione per il sostegno presso l'Università degli Studi di Cagliari, con la votazione di 30/30 **(cfr. doc. 3)**, abilitandosi così all'insegnamento delle attività di sostegno per la scuola secondaria di primo grado ai sensi del D.M. n° 59637 del 30.09.2011.

- **4)** E' stata quindi inserita nell'"*elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado*" alla posizione n° 87 con 214 punti per l'area AD00- SECONDARIA-I-GRADO **(cfr. doc. 4)**.

E' utile fin da ora osservare che la collocazione in tale elenco è avvenuto "*in coda*" e non "*a pettine*", ossia in ordine cronologico di conseguimento del titolo e non sulla base del punteggio conseguito nel corso degli anni.

-**5)** A causa del metodo adottato dall'Amministrazione, nonostante l'alto punteggio conseguito, per l'anno scolastico 2015/2016 la ricorrente non è stata assunta né nella fase 0, né nella fase A.

Si è trovata dunque costretta a presentare domanda online **(cfr. doc. 5)** per partecipare alla procedura nazionale di reclutamento suddivisa nelle fasi B e C, esprimendo la preferenza per il posto di sostegno, data la maggior disponibilità in organico rispetto ai posti comuni per la classe di concorso A032.

- **6)** In data 2 settembre 2015, la ricorrente ha ottenuto la proposta di assunzione nella fase B, ai sensi della legge 107 del 2015 art. 1 comma 98 lettera B), per un posto di sostegno nella

scuola secondaria di I grado, nella provincia di Treviso (**cf. doc. 6**).

- **7)** La prof.ssa Paulis, obbligata nella domanda di assunzione ad elencare nell'ordine di gradimento tutte le province d'Italia, aveva collocato Treviso nella quinta posizione, dopo le sedi sarde disponibili.

Ha dovuto, tuttavia, accettare la proposta di assunzione entro 10 giorni dall'invio (**cf. doc. 7**), nonostante il gravissimo pregiudizio che comporterà il trasferimento di sede, poiché, come prima evidenziato, in caso di mancata accettazione non avrebbe ottenuto ulteriori proposte di reclutamento a tempo indeterminato pure previste nel piano straordinario di assunzioni (ai sensi del comma 102 dell'art. 1 della legge n. 107/2015).

In particolare, la rinuncia al posto di sostegno nella sede di Treviso, oltre che determinare la cancellazione definitiva dalle graduatorie, avrebbe precluso alla ricorrente di partecipare alla fase C.

- **8)** L'inserimento "*a coda*", senza nessuna considerazione del merito, nell'"*elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado*", ha comportato che la prof.ssa Paulis possa essere assunta solo in fase B e, tra l'altro, solo a Treviso.

- **9)** Con ricorso (di merito) depositato in data 15.10.2015, la Prof.ssa Paulis ha richiesto a codesto Ecc.mo Tribunale di accertare il suo diritto all'inserimento a pettine nell'"*elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado*" e la condanna dell'amministrazione all'immissione in ruolo nella provincia di Cagliari.

Il giudice designato (dott.ssa Simonetta Lai) ha fissato la prima udienza per il giorno 19.7.2016 ed il ricorso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, è stato ritualmente notificato alle parti intimare.

- **10)** In data 10 febbraio 2016 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo tra MIUR e Sindacati Scuola, al quale è stato affidato la ridefinizione delle regole sulla mobilità dei docenti per l'anno scolastico 2016/2017 **(doc. 8)**.

- **11)** L'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, con nota prot. n. 3479 del 16.3.2016 **(doc. 9)** <sup>(3)</sup> ha decretato, ai sensi dei commi 66 e 68 della legge 107 del 2015, la suddivisione del territorio della Regione Sardegna in 10 Ambiti Territoriali.

La composizione di ciascun Ambito Territoriale della Regione Sardegna è riportata negli allegati n. 1 e 2, parti integranti del predetto decreto.

La prof.ssa Paulis attualmente è assunta con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2016 **(doc. 11)** presso l'Istituto scolastico S.M. Su Planu Selargius, ricompreso nell'Ambito Territoriale n. 9 (Città Metropolitana Est).

- **12)** In data 1 luglio 2016 la ricorrente, alla scadenza del contratto, avendo dovuto accettare -come prima ricordato- la proposta di assunzione a tempo indeterminato in fase B, dovrebbe prendere servizio nella provincia di Treviso (anche se, alla data

---

<sup>(3)</sup> Sulla base della precedente nota del MIUR prot. n. 726 del 26.1.2016, relativa ai criteri di determinazione degli Ambiti Territoriali in cui devono essere ripartiti i ruoli del personale docente a decorrere dall'a.s. 2016/2017 **(doc. 10)**, nonché della L.R. 4.2.2016 n. 2, con la quale sono state disposte l'istituzione della Città metropolitana di Cagliari ed il riordino delle circoscrizioni delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano, nonché l'istituzione della nuova Provincia del Sud Sardegna.

odierna, neppure conosce in quale Ambito Territoriale di tale provincia e in quale Istituto Scolastico verrà assegnata).

La prof.ssa Paulis ha solamente avuto la possibilità, in data 14 marzo 2016, di presentare una richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto mediante la quale, presa visione dell'elenco delle sedi disponibili pubblicato sul sito web del medesimo Ufficio Scolastico, ha selezionato alcune sedi scolastiche (n. 12) in ordine di preferenza **(doc. 12)**, senza ancora avere ricevuto risposta.

- **13)** L'USR per il Veneto, con nota prot. n. 5119 del 22.3.2016 **(doc. 13)**, ha decretato la costituzione degli Ambiti Territoriali della Regione Veneto.

La Provincia di Treviso è stata suddivisa in 4 ambiti: Ambito 12 Treviso Nord, Ambito 13 Treviso ovest, Ambito 14 Treviso Est, Ambito 15 Treviso Sud.

La ricorrente, nella domanda per la procedura di mobilità straordinaria che presenterà a maggio del corrente anno, potrà chiedere di essere trasferita in qualsiasi ambito territoriale a livello nazionale, quindi non solo in quelli della provincia di Treviso.

E' però consapevole che le speranze di ritornare nell'ambito territoriale n. 9 della Sardegna (Città metropolitana est) sono molto remote, dato che potrà aspirare solo ai posti vacanti residui che dovessero rendersi disponibili dopo che i docenti assunti nelle precedenti fasi avranno già effettuato la loro scelta, ai sensi del comma 108 della legge 107 del 2015 e del Contratto Collettivo nazionale del 10.2.2016.

L'azione amministrativa appare gravemente illegittima e pregiudizievole della sfera giuridica della ricorrente che, pertanto, ricorre a codesto Ecc.mo Tribunale per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **SUL FUMUS BONI IURIS**

#### **-A-**

#### **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 95-114, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N° 107. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

**A.1.** Come già anticipato nella parte espositiva in fatto, la ricorrente, dopo aver conseguito la specializzazione per l'insegnamento delle attività di sostegno, è stata inserita nell'"*elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado*" (**cf. doc. 4**).

Senonché, del tutto immotivatamente, anziché essere collocata nel suddetto elenco in base al punteggio posseduto (c.d. inserimento "*a pettine*"), è stata inserita "*a coda*", ossia secondo l'ordine temporale di conseguimento della specializzazione.

L'utilizzo del criterio "*a pettine*", che tiene conto del merito, avrebbe consentito alla prof.ssa Paulis Liliana di collocarsi in quarta posizione nell'elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado, nel quale invece attualmente risulta addirittura alla posizione n° 87, nonostante titolare di ben 214 punti.

La lesione del merito, avvenuta nella predisposizione della graduatoria di sostegno, risulta ancora più evidente ove si consideri che la controinteressata, seconda nella graduatoria di sostegno, ha conseguito solo 133 punti, ben 81 punti in meno della ricorrente.

Orbene, è evidente che la scelta dell'Amministrazione di ricorrere al sistema "*a coda*", in luogo del criterio "*a pettine*", sia illegittima, iniqua e profondamente ingiusta.

L'utilizzo del metodo "*a pettine*", infatti, tiene conto del punteggio maturato dall'insegnante grazie ai titoli di studio e agli anni di servizio, consentendo ai docenti più meritevoli di collocarsi nei primi posti dell'*"elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado"*.

L'inserimento "*a coda*", invece, è fondato unicamente sulla data di conseguimento dell'abilitazione come insegnante di sostegno, e non considera affatto il merito e/o il *curriculum* professionale del docente.

Altrettanto evidente è il grave danno che la prof.ssa Paulis subisce per effetto del collocamento "*a coda*" nell'*"elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola sec. I grado"*.

A causa dell'attuale posizione ricoperta in tale elenco (87) dovuta all'inserimento "*a coda*", infatti, la ricorrente viene immessa in ruolo solo nella fase B e, ciò che appare assai grave, in nessuna delle province sarde bensì nel Comune di Treviso.

L'inclusione "*a pettine*" nell'elenco di sostegno, invece, avrebbe consentito alla Prof.ssa Paulis di essere già reclutata nella fase A del piano straordinario di assunzione, di guisa da evitare la

presentazione della domanda di partecipazione alla procedura nazionale di assunzione (suddivisa nelle fasi B e C) e sottoporsi al rischio, verificatosi, di essere trasferita di sede.

Appare, dunque, in palese contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento che la ricorrente, obbligata ad indicare, nella domanda di partecipazione alle fasi B e C, tutte le province d'Italia in ordine di gradimento, debba subire il trasferimento a Treviso (indicata come quinta provincia, dopo le sedi disponibili in Sardegna).

Invero, se si fosse tenuto conto del punteggio e degli anni di servizio maturati, avrebbe avuto diritto di essere immessa in ruolo nella provincia di Cagliari.

#### **A.2.** Ma c'è dell'altro.

Al di là della manifesta ingiustizia del metodo impiegato per l'inserimento nell'"*elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado*" e della sua contrarietà al criterio meritocratico, di cui si chiede all'Ecc.mo Tribunale la relativa disapplicazione, occorre evidenziare che non esiste nell'ordinamento vigente alcuna norma che prescriva all'Amministrazione la collocazione "*a coda*" nell'"*elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola sec. I grado*".

Difatti, né la Legge n° 107/2015, né altre fonti regolamentari fanno riferimento a detto criterio o impongono all'Amministrazione il ricorso ad esso.

Neppure nelle *Frequently Asked Questions* (ossia nelle domande più frequenti poste dai cittadini sulla "*Buona Scuola*") disponibili sul sito web del Ministero all'indirizzo <http://www.>

[Istruzione.it/assunzioni\\_buona\\_scuola/faq.shtml](http://Istruzione.it/assunzioni_buona_scuola/faq.shtml) viene mai menzionato l'inserimento "a coda".

Nella *faq 22* il Ministero si è limitato a stabilire che anche nella fase C, così come nella fase B, *"solo se nella prima provincia non sarà possibile trovare posto, perché tutti i posti risulteranno occupati da altri soggetti con maggior punteggio che hanno scelto quella provincia come prima, allora capiterà che la proposta di incarico a tempo indeterminato sarà effettuata per una provincia diversa"*.

Non v'è dubbio, dunque, che il Ministero abbia agito in modo del tutto illegittimo ed arbitrario, applicando un criterio non previsto da nessuna norma.

**A.3.** E' utile ancora precisare che il sistema "a coda" non solo non è previsto da nessuna disposizione di legge, ma è stato addirittura dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 9 febbraio 2011 n° 41.

Con tale sentenza, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'incostituzionalità -per violazione dell'art. 3 Cost.- dell'art. 1, comma 4<sup>ter</sup>, del D.L. 25 settembre 2009, n° 134, nella parte in cui stabiliva che i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che avessero chiesto il trasferimento in altra Provincia sarebbero stati inseriti nella relativa graduatoria in ultima posizione.

La Corte, infatti, ha affermato che la disposizione impugnata *"utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che [...] comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a*

*fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.”*

Il principio di diritto enucleato dalla Corte Costituzionale nella suddetta sentenza è stato poi recepito anche dal Consiglio di Stato, con il parere n° 2258/2011, pubblicato in data 3.6.2011.

Risulta infine, da notizie informalmente apprese, che il Tribunale di Taranto, con un’ ordinanza cautelare del 4.9.2015, avrebbe statuito l’illegittimità degli elenchi aggiuntivi di sostegno pubblicati dall’U.S.P. e dal M.I.U.R. alla fine di luglio 2015.

A tutela del criterio meritocratico, il Giudice del Tribunale di Taranto ha disposto che l’inserimento dei docenti nelle graduatorie di sostegno debba avvenire “*a pettine*”, e cioè secondo il punteggio posseduto, e non già “*in coda*” alla graduatoria.

Tanto vale a dimostrare l’assoluta illegittimità del *modus operandi* adottato nel caso di specie dall’Amministrazione scolastica.

**A.4.** La ricorrente avrà ben poche speranze di ritornare ad insegnare nella provincia di Cagliari, anche mediante la procedura di mobilità straordinaria prevista dalla legge 107 del 2015.

Come già prima segnalato, in data 10 febbraio 2016 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo tra MIUR e Sindacati Scuola con il quale sono state ridefinite le regole della mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2016/2017 (**cf. doc. 8**).

Per quanto qui di interesse, tale contratto ha previsto:

- che gli assunti nelle fasi 0 (zero) ed A del Piano di Assunzioni della *Buona Scuola* avranno una sede definitiva nella

provincia in cui hanno preso servizio, pur potendo presentare domanda di mobilità territoriale verso gli ambiti territoriali delle altre province, in subordine agli altri aspiranti;

- che gli assunti nelle fasi B e C della stessa *Buona Scuola*, provenienti da concorso, possono ottenere un ambito tra quelli della provincia in cui sono stati assunti pur potendo presentare domanda di mobilità territoriale, verso gli ambiti territoriali delle altre province, in subordine agli altri aspiranti;

- che gli assunti nelle Fasi B e C della *Buona Scuola* provenienti da graduatorie ad esaurimento (come ad esempio la prof.ssa Paulis) partecipano alla mobilità tra tutti gli ambiti a livello nazionale.

Questi ultimi, a differenza degli assunti in fase 0 e A (che hanno potuto presentare tale domanda già nel mese di marzo 2016), possono presentare domanda di mobilità soltanto nel mese di maggio 2016, potendo quindi aspirare solo ai posti residui rimasti vacanti in seguito alla scelta dei docenti immessi in ruolo nelle precedenti fasi.

Inoltre, non solo potranno scegliere dopo i docenti assunti nelle precedenti fasi, ma anche dopo gli insegnanti assunti nelle medesime fasi ma provenienti, non dalle graduatorie ad esaurimento, ma da concorso.

**A.5.** Vengono quindi discriminati soggetti, come la ricorrente, che non provengono da concorso, semplicemente perché la loro Regione non ha provveduto ad indire nessun concorso negli ultimi anni per la materia per la quale avevano conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

Gli ambiti territoriali sono stati definiti da ciascun Ufficio Scolastico Regionale nel mese di marzo 2016, tenendo conto delle indicazioni del MIUR e di alcuni altri parametri previsti dal comma 66 dell'art. 1 della legge 107 del 2015.

La prof.ssa Paulis, come detto, attualmente è assunta con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2016 (**cf. doc. 11**) presso l'Istituto scolastico S.M. Su Planu Selargius, ricompreso nell'ambito territoriale n. 9 (Città Metropolitana Est) della Regione Sardegna.

Il 1<sup>a</sup> luglio 2016 la ricorrente, alla scadenza del contratto, avendo dovuto accettare la proposta di assunzione a tempo indeterminato in fase B, dovrà prendere servizio nella Provincia di Treviso (senza neppure conoscere, alla data odierna, nonostante manchino soltanto tre mesi al trasferimento, in quale Ambito Territoriale di tale provincia e in quale Istituto Scolastico verrà assegnata).

Preme sottolineare che la ricorrente, nella domanda per la procedura di mobilità straordinaria che presenterà nel mese di maggio 2016, potrà chiedere di essere trasferita in qualsiasi ambito territoriale a livello nazionale, quindi non solo in quelli della Provincia di Treviso.

Ma ciò non la esimerà dal trasferimento nella Provincia di Treviso fin dal 1<sup>a</sup> luglio 2016 e, soprattutto, non è ancora prevedibile per quanto tempo dovrà ivi rimanere in servizio, in quanto non è ancora noto quando tale procedura di mobilità potrebbe consentirle di rientrare in Sardegna.

Inoltre, e ci scusiamo per la ripetizione, le speranze di ritornare nell'ambito territoriale n. 9 della Sardegna (Città Metropolitana est) sono molto remote, dato che, come già anticipato, la medesima ricorrente potrà semmai aspirare solo ai posti residui che rimarranno una volta effettuata la scelta non soltanto da parte dei docenti assunti nelle precedenti fasi ma, inoltre, anche di quelli assunti nella medesima fase ma provenienti da concorso, ai sensi del comma 108 della legge 107 del 2015 e del Contratto Collettivo Nazionale firmato il 10.2.2016.

-B-

**ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 100, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N° 107 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 51 DELLA COSTITUZIONE.**

Al di là del carattere illegittimo dell'azione amministrativa, nella fattispecie in esame viene in rilievo anche l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 100, della Legge n° 107/2015.

In particolare, l'art. 1, comma 100, stabilisce testualmente che *"I soggetti interessati dalle **fasi di cui al comma 98, lettere b) e c)**, se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza fra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. **All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento** e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso" (l'enfasi è nostra).*

I soggetti di cui al comma 96, lett. a) sono gli *“iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado”*.

I soggetti di cui al comma 96, lett. b), invece, sono gli *“iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”* (come l’odierna ricorrente).

Conformemente a quanto previsto dal comma 100 dell’art. 1, nella **fase b** e nella **fase c** del piano straordinario di assunzioni (le quali, ripetesi, hanno ad oggetto rispettivamente i posti dell’organico di diritto e dell’organico potenziato che residuano su tutto il territorio nazionale dalle precedenti fasi) il Ministero ha provveduto alle assunzioni dando **priorità** agli idonei del concorso pubblico bandito nel 2012, rispetto ai soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Come ciascuno può notare, allora, appare evidente l’incostituzionalità della suddetta disposizione per violazione degli artt. 3 e 51 Cost.

Essa, infatti, introduce in modo arbitrario, illogico e non giustificato una disparità di trattamento tra i docenti, accordando agli idonei del concorso del 2012 il diritto ad essere preferiti rispetto a coloro che sono iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

In questo modo, il Legislatore viola il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. e lede il diritto di tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza consacrato dall'art. 51 Cost., in quanto non utilizza un criterio meritocratico per procedere alle assunzioni, ma decide arbitrariamente di dare preferenza a taluni soggetti, a prescindere dal punteggio posseduto, dai titoli e dalle esperienze lavorative maturate.

Peraltro, v'è da dire che prof.ssa Paulis non risulta tra i soggetti idonei al concorso del 2012 solo ed esclusivamente perché la Regione Autonoma della Sardegna non ha provveduto ad indire tale concorso nella materia per cui la stessa aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (Educazione musicale nelle scuole di istruzione secondaria A031 e A032).

Accade quindi che, per effetto dell'art. 1, comma 100, della Legge n° 107/2015, la ricorrente sia doppiamente svantaggiata rispetto ai suoi colleghi italiani.

Da un lato, infatti, il Ministero ha proceduto per le fasi B e C alle assunzioni con priorità per i docenti idonei al concorso del 2012.

Dall'altro, è solo a causa dell'Amministrazione regionale se la prof.ssa Paulis non ha potuto partecipare al concorso pubblico del 2012 e collocarsi tra i soggetti oggi privilegiati dalla Legge.

-C-

**SUL PERICULUM IN MORA**

Per quanto concerne il pregiudizio grave ed irreparabile, esso deriva dal fatto che a far data dal 1 luglio 2016 la prof.ssa Paulis dovrà prendere servizio nella Provincia di Treviso.

Detto trasferimento determinerà un gravissimo pregiudizio non soltanto sotto il profilo economico ma, altresì, rilevantisime ricadute negative sul nucleo familiare.

Relativamente al primo profilo, la prof.ssa Paulis è proprietaria di un immobile in Comune di Quartu Sant'Elena -ove è attualmente residente-, mentre a Treviso dovrebbe sostenere l'onere di una locazione, pur mantenendo il medesimo trattamento economico.

Per quanto concerne il secondo profilo, si evidenzia che la ricorrente è coniugata con un insegnante di ruolo al liceo scientifico Pacinotti (in Comune di Cagliari), il quale, per evidenti ragioni di tutela del nucleo familiare, dovrebbe rinunciarvi ed assumere lo *status* di precario.

Non solo.

Il figlio di 11 anni, che attualmente frequenta il primo anno di una scuola media annessa al Conservatorio, verrebbe sradicato dal suo ambiente in un'età complicata per la crescita quale è l'adolescenza, e neppure potrebbe frequentare lo stesso tipo di scuola perché a Treviso non esiste il Conservatorio di musica.

Di conseguenza, per garantire la continuità didattica al proprio figlio, la ricorrente dovrebbe iscriverlo al Conservatorio di Castelfranco Veneto oppure di Venezia che, tuttavia, distano da Treviso, rispettivamente, 40 e 43 Km; insomma una distanza troppo lunga per essere percorsa ogni giorno.

Senza considerare, infine, l'impossibilità di prestare assistenza al suocero di 91 anni.

Si evidenzia che, sebbene la prof.ssa Paulis nel mese di maggio 2016 avrà facoltà di presentare domanda per la procedura di mobilità straordinaria (con l'astratta possibilità di essere trasferita in qualsiasi Ambito Territoriale a livello nazionale, quindi anche in quelli della Regione Sardegna), ha ben poche speranze di ritornare nell'Ambito Territoriale sardo n. 9 (Città Metropolitana est) dove è situato l'Istituto scolastico in cui insegna attualmente così come anche nell'ambito sardo n. 10 (Città Metropolitana ovest).

Invero, come già segnalato, potrà aspirare solo ai posti residui che rimarranno dopo la scelta, non solo dei docenti assunti nelle precedenti fasi, ma anche di quelli assunti nella medesima fase ma provenienti da concorso, ai sensi del comma 108 della legge 107 del 2015 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo firmato il 10.2.2016.

Inoltre, la possibilità di presentare tale domanda di mobilità straordinaria, non la esimerà dall'effettivo trasferimento nella Provincia di Treviso dal 1 luglio 2016.

Sussistono, dunque, i presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di impedire l'illegittimo

trasferimento della prof.ssa Paulis nella Provincia di Treviso previsto per il 1<sup>^</sup> luglio 2016, dato che la prima udienza di trattazione del ricorso di merito è stata fissata successivamente a tale data, ossia il 19.7.2016.

\*

Tutto ciò premesso, la prof.ssa Liliana Paulis, come in epigrafe individuata, rappresentata, domiciliata e difesa, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre

#### **RICORRE**

all'Ecc.mo Tribunale adito affinché voglia, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e difesa:

- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi, adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, se del caso ordinando all'Amministrazione l'inserimento della ricorrente "*a pettine*" nell'elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado e la conseguente immissione in ruolo;

- con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato.

Ai sensi dell'art. 13 del D.p.r. n° 115/2002, si dichiara che per la presente controversia di valore indeterminabile è dovuto un contributo unificato dimidiato pari ad € 259,00.

\*

Nel contempo, si confermano le conclusioni già rassegnate nel giudizio di merito r.g. 3924/2015 affinché il Tribunale adito voglia, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e difesa:

**IN VIA INCIDENTALI:**

- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione amministrativa, mediante la disapplicazione degli atti e/o provvedimenti emanati;

**NEL MERITO:**

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento a pettine nell'elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado e, per l'effetto, condannare l'amministrazione all'immissione in ruolo nella provincia di Cagliari;

**IN VIA SUBORDINATA:**

- dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 100 dell'art. 1 della legge 107 del 2015 e, per l'effetto, rinviarne l'esame alla Corte costituzionale.

**IN OGNI CASO:**

- con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato.

\*

**-INDICE DOCUMENTI-**

Con numerazione progressiva rispetto all'indice dei documenti nel ricorso r.g. n. 3924/2015, si depositano (in copia):

**8)** Contratto Collettivo Nazionale Integrativo tra MIUR e Sindacati Scuola, sottoscritto il 10.2.2016;

**9)** nota USR Sardegna prot. n. 3479 del 16.3.2016 e allegati integrativi;

**10)** nota MIUR prot. n. 726 del 26.1.2016;

**11)** contratto a tempo determinato con scadenza il 30 giugno 2016;

**12)** richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del  
14.3.2016;

**13)** notaUSR Veneto prot. n. 5119 del 22.3.2016.

Cagliari, 29 marzo 2016

(avv. Antonello Rossi)

(avv. Luisa Giua Marassi)

(avv. Maria Rita Appeddu)

(avv. Vittoria Giua Marassi)